# COMMISSIONE VIII

## ISTRUZIONE E BELLE ARTI

## 23.

# SEDUTA DI MERCOLEDI 4 APRILE 1973

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **GUI**

## INDICE

PAG.

**Proposta di legge** (*Seguito della discussione e rinvio*):

GALLONI e GIOIA: Provvidenze a favore degli istituti statali per sordomuti (120) 145

PRESIDENTE . . . . 145, 147, 148, 149, 150, 151

CAIAZZA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* . . . . . 147, 148, 151

RAICICH . . . . . 147, 148

SALVATORI, *Relatore* . . . 145, 146, 147, 148

TEDESCHI . . . . . 151

**Proposta di legge** (*Discussione e approvazione*):

GUI ed altri: Concessione di un contributo annuo all'Ente nazionale Francesco Petrarca di Padova (112) . . . 151

PRESIDENTE . . . . . 151, 152, 153

BIASINI . . . . . 153

MASULLO . . . . . 153

MIOTTI CARLI AMALIA, *Relatore* . . . 151, 152

RAICICH . . . . . 152, 153

**Proposte di legge** (*Discussione e approvazione*):

MANCINI VINCENZO e ROSATI: Concessione di un contributo straordinario al comitato promotore delle celebrazioni del bicentenario della morte di Luigi Vanvitelli (1070);

PAG.

LEZZI e ACHILLI: Concessione di un contributo straordinario al comitato per le celebrazioni del bicentenario della morte di Luigi Vanvitelli (1398) . . . 153

PRESIDENTE . . . . . 153, 154, 155

ROSATI, *Relatore* . . . . . 153, 154

**Votazione segreta:**

PRESIDENTE . . . . . 155

**La seduta comincia alle 9,30.**

RAUSA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

### Seguito della discussione della proposta di legge Galloni e Gioia: Provvidenze a favore degli istituti statali per sordomuti (120).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Galloni e Gioia:

« Provvidenze a favore degli istituti statali per sordomuti ».

Come i colleghi certamente ricordano, nel corso della precedente seduta, eravamo giunti all'approvazione dei primi tre articolo della proposta di legge oggi al nostro esame, in quanto sui rimanenti articoli e sull'annessa tabella il rappresentante del Governo aveva manifestato l'opportunità di presentare degli emendamenti.

Riprendiamo l'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 4.

ART. 4.

Nella prima applicazione della presente legge, il personale comunque assunto presso gli istituti statali per sordomuti di Roma, Milano e Palermo è inquadrato, al compimento di un triennio di servizio prestato senza demerito, nei corrispondenti ruoli di cui all'annessa tabella. Per il personale, che alla data del 1° ottobre 1971 abbia compiuto tre anni di servizio, l'inquadramento in ruolo decorre, a tutti gli effetti, dalla stessa data tdel 1° ottobre 1971.

Ai fini dell'inquadramento di cui al precedente comma gli insegnanti di scuola elementare debbono essere muniti del diploma di specializzazione rilasciato da una scuola di metodo per sordomuti ai sensi dell'articolo 522 del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, gli assistenti debbono essere in possesso del titolo di cui all'articolo 16, lettera *b*), del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, nonché del titolo di assistente per sordomuti conseguito a norma dell'articolo 528 del sopracitato regio decreto.

Ai maestri d'arte e agli applicati di segreteria si applicano, rispettivamente, le norme sullo stato giuridico degli aiutanti tecnici e degli applicati di segreteria degli istituti e scuole speciali nonché il relativo trattamento economico previsto dalla tabella unica degli stipendi, paghe e retribuzione – sezione *C* – di cui al quadro III dei dipendenti civili e militari dello Stato, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Al personale con mansioni ausiliarie, ossia cuochi, bidelli e bidelli custodi, aiutanti cuochi di cucina e di mensa, accudienti all'istituto e guardarobiere, si applicano le norme sullo stato giuridico, rispettivamente, dei cuochi, bidelli, degli aiutanti cuochi, degli accudienti al convitto e guardarobiere degli istituti di istruzione e delle scuole speciali, nonché il trattamento economico previsto dalla tabella unica di cui al comma precedente.

Al personale insegnante ed agli assistenti si applicano, al momento dell'inquadramento in ruolo, le disposizioni di cui all'ultimo comma del precedente articolo 1; al rimanente personale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 28 ottobre 1970, n. 775.

SALVATORI, *Relatore*. Desidero richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi sull'argomento oggi al nostro esame in quanto investe non solo lo stato della legislazione attuale, ma soprattutto potrebbe compromettere le linee della legislazione futura che tutti i gruppi politici hanno auspicato.

Nella tabella, richiamata nell'articolo 4 del presente provvedimento ritorna, per quanto riguarda il discorso che stiamo facendo, la qualificazione di maestri d'arte. La figura di maestro d'arte era concepibile in una legislazione arretrata quando al piccolo sordomuto si riteneva di dover dare anche piccoli assaggi di un lavoro artigianale, per cui nella scuola e negli istituti erano previsti di fatto piccoli laboratori a carattere artigianale, e conseguentemente era previsto un certo personale tecnico.

Oggi, viceversa, sono tutti d'accordo nell'auspicare la scuola a tempo pieno per i sordomuti; naturalmente ciò comporterà anche una estensione della scuola dell'obbligo con evidenti connessioni alla riforma della scuola media superiore, agli istituti professionali e all'addestramento professionali che passerà alle regioni.

Il discorso di cui ci stiamo occupando si complica ulteriormente anche dal punto di vista delle competenze istituzionali, sicché è evidente che neppure attraverso una qualificazione nominale possiamo contribuire al mantenimento di uno stato di fatto che è già nei fatti superato.

Cioè, non possiamo tenere in questi tre istituti i cosiddetti maestri d'arte perché questo presuppone la soluzione a monte del problema dei laboratori artigianali. In effetti, dei tre istituti quello di Milano ha già provveduto da tempo – e di questo dobbiamo rendergliene atto – mentre negli altri due vivacchiano una decina di aiutanti tecnici, per i quali è prevista nella tabella la sistemazione.

Si deve stare attenti alla qualificazione da dare al personale, perché in essa potremmo coinvolgere un discorso ideologico sulle linee di fatto e di diritto, ovvero sull'evoluzione

della legislazione in esame. Intendo dire che, se è vero che ai 10 operai in servizio dobbiamo dare una sistemazione, mai più dobbiamo dar loro la qualifica di maestri d'arte, e che forse dovremmo stare attenti anche alla qualifica proposta dal Governo cui, pur essendo migliorativa, sarebbe forse da preferire quella di « aiutanti assistenti ».

PRESIDENTE. Onorevole Salvatori, lei sta parlando di un problema che interessa il terzo comma dell'articolo, mentre io vorrei fosse preso prima in considerazione l'emendamento governativo al primo comma dell'articolo stesso.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento: « *Sostituire la frase*: è inquadrato, al compimento di un triennio di servizio prestato senza demerito, nei corrispondenti ruoli di cui all'annessa tabella, *con la seguente*: che alla data del 1° ottobre 1973 abbia prestato un triennio di servizio senza demerito, è inquadrato nei corrispondenti ruoli di cui alla annessa tabella ».

La Commissione affari costituzionali subordina il suo parere favorevole al provvedimento all'accoglimento del seguente emendamento:

« *Al primo comma, dopo le parole*: il personale comunque assunto, *aggiungere*: con rapporto continuativo alla data del 31 dicembre 1971 ».

Devo però sottolineare che questo emendamento si riferiva al testo originario della proposta, e che esso mi sembra superato dal nuovo testo presentato dal Governo.

CAIAZZA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sono d'accordo con lei, signor Presidente.

SALVATORI, *Relatore*. Concordo pienamente con le osservazioni formulate dal Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 4 nella nuova formulazione proposta dal Governo, di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il secondo comma dell'articolo 4, al quale non sono stati presentati emendamenti.

(*È approvato*).

Al terzo comma dell'articolo 4 il Governo ha presentato il seguente emendamento:

« *Sostituire il terzo comma con il seguente:*

Ai maestri d'arte, che assumono la qualifica di aiutante tecnico, e agli applicati di segreteria si applicano le norme sullo stato giuridico, rispettivamente, degli aiutanti tecnici e degli applicati di segreteria degli istituti e scuole speciali nonché il relativo trattamento economico previsto dall'annessa tabella ».

SALVATORI, *Relatore*. Vorrei far presente che la qualifica « maestro d'arte » non è presente in nessuna tabella delle leggi che riguardano i sordomuti. In questo modo invece è come se questa qualificazione la dessimo per ammessa.

PRESIDENTE. Rassicuro il relatore che in effetti i maestri d'arte sono stati assimilati agli aiutanti tecnici e anche nella tabella del Governo non compare più questa qualifica.

SALVATORI, *Relatore*. Mi dichiaro allora favorevole all'emendamento proposto dal Governo.

RAICICH. Considerando che la qualifica di maestri d'arte non è prevista in alcuna legge, vorrei sapere come è avvenuta l'assunzione di questo personale.

SALVATORI, *Relatore*. Tramite i consigli d'amministrazione.

RAICICH. Però è anche vero che i consigli d'amministrazione non possono operare al di fuori della legge quando procedono a delle assunzioni.

SALVATORI, *Relatore*. Nei tre istituti di Milano, Roma e Palermo fino a quando non sono state chiare le linee interne ci sono stati dei laboratori annessi agli istituti stessi. Per quanto riguarda l'istituto di Milano, c'è da dire che, il laboratorio è stato soppresso da tempo in quanto è stato ritenuto perfettamente inutile; mentre gli altri due istituti hanno invece dei laboratori per i quali è stato assunto del personale che assumeva di fatto questi compiti. Cioè, portavano avanti i laboratori artigianali per l'istruzione e per l'avviamento al lavoro degli allievi.

Ora siamo contro una situazione di questo genere, in quanto pensiamo che si debba arrivare ad una scuola a tempo pieno e ri-

mandare ad un momento successivo l'istruzione professionale dei sordomuti.

Inoltre vorrei ricordare che si tratta di appena dieci maestri d'arte che sono stati assunti in questi tre istituti per portare avanti un certo compito, per cui mi pare onesto a questo punto dare loro una sistemazione giuridica ed economica, facendo naturalmente attenzione a salvare il discorso principale.

RAICICH. Una volta che questi maestri d'arte saranno chiamati aiutanti tecnici, quale sarà il loro ruolo in una scuola dell'obbligo, considerando che tutti questi istituti si muovono nell'ambito di questa?

SALVATORI, *Relatore*. Ritengo che sia una figura anomala. Oggi come oggi si tratta di sistemare i dieci maestri d'arte che sono attualmente in servizio.

Del resto il signor Presidente ha molta competenza in materia per cui ritengo che potrebbe senz'altro rispondere al quesito posto dall'onorevole Raicich.

PRESIDENTE. Vorrei dire che negli istituti e nelle scuole speciali, come per esempio quelle per ciechi, esiste la figura dell'aiutante tecnico, che assolve a delle funzioni pratiche di assistenza e di aiuto nella scuola. Ora con il presente provvedimento si abolisce la qualifica di maestro d'arte e la si sostituisce con quella di aiutante tecnico, e nello stesso tempo si attribuisce ai maestri d'arte il medesimo trattamento economico e giuridico degli aiutanti tecnici degli istituti e scuole speciali.

Non so come siano stati assunti questi maestri d'arte, però desidero far rilevare che si tratta di un ruolo ad esaurimento, quindi il problema non è di grande consistenza numerica.

RAICICH. Naturalmente si porrà un problema di conversione professionale non indifferente.

PRESIDENTE. Evidentemente. Pongo in votazione l'emendamento presentato dal Governo interamente sostitutivo del terzo comma dell'articolo 4, di cui è stata data precedente lettura.

(*È approvato*).

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

« *Sostituire il quarto comma dell'articolo 4 con il seguente:*

Al personale con mansioni ausiliarie, ossia cuochi, bidelli e bidelli-custodi, aiutanti cuochi di cucina e di mensa, accudienti al convitto e guardarobiere si applicano le norme sullo stato giuridico, rispettivamente, dei cuochi, bidelli, degli aiutanti cuochi, degli accudienti al convitto e guardarobiere degli istituti di istruzione e delle scuole speciali, nonché il trattamento economico previsto dall'annessa tabella ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

« *Sostituire il quinto comma dell'articolo 4 con il seguente:*

Al personale di cui al terzo e quarto comma del presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 28 ottobre 1970, n. 775 ».

Sarebbe opportuno che il rappresentante del Governo ci chiarisse il perché del riferimento all'articolo 26 della legge n. 775.

CAIAZZA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Con quell'articolo si prevede il riconoscimento del servizio non di ruolo purché prestato nella stessa carriera.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 4 quale risulta dopo le modifiche testé approvate:

ART. 4.

Nella prima applicazione della presente legge, il personale comunque assunto presso gli istituti statali per sordomuti di Roma, Milano e Palermo che alla data del 1° ottobrebre 1973 abbia prestato un triennio di servizio, senza demerito, è inquadrato nei corrispondenti ruoli di cui alla annessa tabella.

Ai fini dell'inquadramento di cui al precedente comma gli insegnanti di scuola elementare debbono essere muniti del diploma di specializzazione rilasciato da una scuola di metodo per sordomuti ai sensi dell'articolo 522 del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, gli assistenti debbono essere in possesso del titolo di cui all'articolo 16, lettera *b*), del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, nonché del titolo di assistente per sordomuti conseguito a norma dell'articolo 528 del sopracitato regio decreto.

Ai maestri d'arte, che assumono la qualifica di aiutante tecnico, e agli applicati di se-

greteria si applicano le norme sullo stato giuridico, rispettivamente, degli aiutanti tecnici e degli applicati di segreteria degli istituti e scuole speciali nonché il relativo trattamento economico previsto dall'annessa tabella.

Al personale con mansioni ausiliarie, ossia cuochi, bidelli e bidelli-custodi, aiutanti cuochi di cucina e di mensa, accudienti al convitto e guardarobiere si applicano le norme sullo stato giuridico, rispettivamente, dei cuochi, bidelli, degli aiutanti cuochi, degli accudienti al convitto e guardarobiere degli istituti di istruzione e delle scuole speciali, nonché il trattamento economico previsto dall'annessa tabella.

Al personale di cui al terzo e quarto comma del presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 28 ottobre 1970, n. 775.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 5 nel testo originale della proposta di legge:

ART. 5.

All'onere di lire 105 milioni per l'anno finanziario 1971 e di lire 420 milioni per l'anno finanziario 1972 e successivi si provvede a carico degli stanziamenti iscritti nel capitolo 1401 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1971 e dei capitoli corrispondenti per gli anni finanziari successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La Commissione bilancio suggerisce il seguente emendamento che il relatore fa proprio:

*Sostituire l'articolo 5 con il seguente:*

ART. 5.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 440 milioni annui, si provvede mediante riduzione dello stanziamento di cui al capitolo n. 1401 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1973 e del corrispondente capitolo per gli esercizi successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo alla tabella. Ne do lettura:

TABELLA DEL RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE DEGLI ISTITUTI STATALI PER SORDOMUTI DI ROMA, MILANO E PALERMO

| Parametri | QUALIFICHE | Numero posti |
|---|---|---|
| 443 | Direttore . . . . . | 3 |
| 430<br>397 | Vicedirettore . . . . | 6 |
| 307<br>243<br>208<br>165 | Insegnante . . . . . | 75 |
| 307<br>243<br>208<br>165 | Assistente . . . . . | 66 |
| 297<br>255<br>218<br>178<br>160 | Segretario . . . . . | 3 |
| 213<br>183<br>163<br>143<br>140 | Aiutante tecnico . . . | 18 |
| 213<br>183<br>163<br>143<br>140 | Applicato di segreteria | 6 |
| 178<br>165<br>143 | Cuoco . . . . . | 6 |
| 165<br>143<br>133 | Bidello-bidello custode | 18 |
| 143<br>133 | Aiutante cuoco, di cucina, di mensa . . . | 6 |
| 133<br>115 | Accudiente al convitto e guardarobiera . . . | 45 |

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituire la tabella con la seguente:*

TABELLA DEL RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE DEGLI ISTITUTI STATALI PER SORDOMUTI DI MILANO, ROMA E PALERMO.

| PARAMETRI | Anni di permanenza nella classe di stipendio | Stipendio annuo lordo | Qualifica | Numero di posti |
|---|---|---|---|---|
| 443 | — | 3.256.050 | Direttore | 3 |
| 430 | | 3.160.500 | Vice-Direttore | 6 |
| 397 | 3 | 2.917.950 | | |
| 307 | | 2.256.450 | Insegnante | 75 |
| 243 | 8 | 1.786.050 | | |
| 208 | 6 | 1.528.800 | | |
| 165 | 2 | 1.212.750 | | |
| 307 | | 2.256.450 | Assistente | 66 |
| 243 | 8 | 1.786.050 | | |
| 208 | 6 | 1.528.800 | | |
| 165 | 2 | 1.212.750 | | |
| 297 | | 2.182.950 | Segretario | 3 |
| 255 | 5 | 1.874.250 | | |
| 218 | 4 | 1.602.300 | | |
| 178 | 4 | 1.308.300 | | |
| 160 | 2 | 1.176.000 | | |
| 213 | 5 | 1.565.550 | Aiutante tecnico | 18 |
| 183 | 5 | 1.345.050 | | |
| 163 | 4 | 1.198.050 | | |
| 143 | 4 | 1.051.050 | | |
| 140 | 2 | 1.029.000 | | |
| 213 | — | 1.565.550 | Applicato di segreteria | 6 |
| 183 | 5 | 1.345.050 | | |
| 163 | 4 | 1.198.050 | | |
| 143 | 4 | 1.051.050 | | |
| 140 | 2 | 1.029.000 | | |
| 178 | — | 1.308.300 | Cuoco | 6 |
| 165 | 6 | 1.212.750 | | |
| 143 | 3 | 1.051.050 | | |
| 165 | — | 1.212.750 | Bidello | 18 |
| 143 | 6 | 1.051.050 | Bidello custode | |
| 133 | 4 | 977.550 | | |
| 143 | — | 1.051.050 | Aiutante cuoco di cucina, di mensa | 6 |
| 133 | 4 | 977.550 | | |
| 133 | — | 977.550 | Accudiente al convitto e guardarobiera | 45 |
| 115 | 4 | 845.250 | | |

CAIAZZA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Questa tabella null'altro rappresenta che la realizzazione di un allineamento generale. Infatti, facendo in parte anche riferimento alla legge n. 1882, noi intendiamo adeguare il trattamento del personale in questione a quello di tutto l'altro personale che oggi lavora nella scuola.

PRESIDENTE. Rispetto alla tabella originaria, mi sembra che di nuovo, in quella presentata dal Governo, ci sia l'indicazione dello stipendio lordo, nonché quella relativa agli anni di permanenza nella classe di stipendio; pertanto è senz'altro più complessa. Stando così le cose le chiedo, onorevole Sottosegretario; se lei si sente tranquillo su questi dati, e se ritiene esclusa la possibilità di creare precedenti e sperequazioni.

CAIAZZA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo, prima di elaborare la tabella, ha studiato a fondo il problema, e ritiene sia questa la soluzione migliore.

TEDESCHI. Non vedo il motivo per cui si fa riferimento agli stipendi lordi ed alla permanenza, e le garanzie forniteci dal Sottosegretario non ci sembrano accettabili. E poi la condizione di privilegio che si vuole dare alla categoria, rispetto a tutti gli altri maestri elementari – in parte contentati dalla legge n. 576 – è troppo evidente. Mi sembrerebbe pertanto opportuno chiedere il parere della Commissione affari costituzionali.

PRESIDENTE. L'abbiamo chiesto, e si è limitata a fare due osservazioni che non si riferiscono alla tabella.

CAIAZZA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. L'unico dubbio che si può considerare di una certa validità è la fissazione dello stipendio annuo lordo, perché ciò potrebbe significare la cristallizzazione della situazione di questo personale, con tutte le prevedebili conseguenze. Comunque, al momento opportuno, basterà far riferimento a tutto il personale per risolvere il problema.

PRESIDENTE. Forse sarebbe opportuno riflettere un momento su questo punto un po' controverso, e riprendere l'argomento in altra seduta. Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

**Discussione della proposta di legge Gui ed altri: Concessione di un contributo annuo all'Ente nazionale Francesco Petrarca in Padova (112).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Gui, Ceccherini, Guerrini, Storchi, Girardin, Miotti Carli Amalia, Anselmi Tina, Degan, Baldani Guerra, Boldrin, Corà, Balasso, Fabbri, Fracanzani, Erminero: « Concessione di un contributo annuo all'Ente nazionale Francesco Petrarca in Padova ».

L'onorevole relatore ha facoltà di svolgere la relazione.

MIOTTI CARLI AMALIA, *Relatore*. Onorevoli colleghi! La proposta in esame chiede la concessione di un contributo, in verità molto modesto, di 15 milioni di lire all'Ente nazionale « Francesco Petrarca » in Padova.

L'ente fu costituito dall'università di Padova al fine di onorare in modo concreto e fecondo la memoria dell'insigne poeta che soggiornò a lungo, ospite della famiglia Carraresi, nella città di Padova tra il 1349 ed il 1374 anno della sua morte.

Il comune e la provincia di Padova raccogliendo l'appello del comitato promotore hanno già provveduto al deposito delle somme necessarie per la creazione della fondazione « Francesco Petrarca » con l'adesione del comune di Arquà, caratteristico borgo quattrocentesco sugli ameni Colli Euganei.

I Carraresi, infatti, donarono al poeta una piccola casa con pittoresco orticello, dove tuttora fiorisce un roseto e dove il poeta soggiornò dal 1370 fino alla morte che avvenne, come dicemmo, il 18 luglio 1374.

Sul sagrato del Duomo di Arquà possiamo tuttora ammirare l'arca di marmo rosa di Verona che il genero fece erigere nel 1380 e che custodisce ancora oggi le spoglie del poeta.

L'Ente nazionale « Francesco Petrarca » intende onorare il poeta con più adeguati sostegni agli studi della sua opera costituendo in Padova una biblioteca specializzata delle opere del poeta e concorrendo a potenziarne il patrimonio bibliografico e la raccolta di riproduzioni di manoscritti, promuovendo manifestazioni culturali di carattere petrarchesco e infine tutelando il pittoresco borgo monumentale di Arquà-Petrarca.

L'ente, amministrato da un consiglio composto da insigni studiosi e da rappresentanti dell'università, del comune, della provincia,

della regione veneta e del comune di Arquà, dà i più ampi affidamenti che le finalità statutarie saranno conseguite in maniera degna.

Pertanto nel mentre prendiamo atto con vivo rammarico che il contributo richiesto nella cifra di 15 milioni annui sia stato approvato dalla Commissione bilancio *una tantum*, chiediamo a codesta nostra Commissione che la proposta in esame venga accolta, nel mentre ci riserviamo di poter soccorrere con altri provvedimenti in benemerito ente.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1.

ART. 1.

All'Ente nazionale Francesco Petrarca, con sede in Padova, è concesso, a decorrere dal 1972, un contributo annuo di lire quindici milioni.

L'ente ha personalità giuridica ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

La Commissione bilancio suggerisce il seguente emendamento che il relatore fa proprio:

*Sostituire il primo comma con il seguente:*

All'Ente nazionale Francesco Petrarca, con sede in Padova, è concesso un contributo di lire quindici milioni.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 1 quale risulta dopo le modifiche testé approvate.

(*È approvato*).

Poiché all'articolo 2 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò successivamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 2.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge l'Ente nazionale Francesco Petrarca predisporrà uno schema di statuto, contenente le norme per il suo funzionamento, che sarà approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, udito il parere del Consiglio di Stato.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 3:

ART. 3.

All'onere annuo di quindici milioni, derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede per l'anno 1972 mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno predetto.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri, decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La Commissione bilancio suggerisce il seguente emendamento che il relatore fa proprio:

*Sostituire il primo comma con il seguente:*

All'onere di quindici milioni, derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede per l'anno 1973 mediante riduzione degli stanziamenti di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario predetto.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

RAICICH. Vorrei fare una dichiarazione di voto.

Il nostro gruppo si asterrà dalla votazione della presente proposta di legge, pur riconoscendo l'opportunità dell'iniziativa e la necessità che gli studi sul Petrarca, dopo lunghe interruzioni, ricevano un supporto cospicuo di aiuti e di incoraggiamenti da parte dello Stato.

In tal senso anche la proposta originaria dei presentatori, cioè di un contributo annuo di 15 milioni, poteva apparire se non adeguata per lo meno atta a costituire un punto di partenza per le iniziative presentate nella relazione introduttiva, quali la promozione degli studi petrarcheschi, la manutenzione dei monumenti, la costituzione di una biblioteca specializzata. Senonché, con il taglio operato dalla Commissione bilancio, che riduce l'intervento a soli 15 milioni *una tantum*, non crediamo che le finalità dei proponenti possano trovare attuazione e temiamo che perciò un sia pur modesto sacrificio dell'erario venga a disperdersi in un rivolto improduttivo.

D'altronde, consapevoli della bontà delle intenzioni dei presentatori e dell'opportunità anche di costituire un punto di partenza positivo e fiduciosi che gli enti locali e l'università di Padova – che questa legge chiama

a partecipare alle iniziative - vorranno e potranno con loro contributi sovvenire alla povertà dell'erogazione prevista dal provvedimento, riteniamo di dover esprimere un voto di astensione, nella speranza che, come tante volte abbiamo proposto e come da parte della maggioranza più volte è stato convenuto, si addivenga ad una più organica disciplina che garantisca l'unitarietà delle iniziative culturali e scientifiche senza questa attuale dispersione che rischia di dissolvere in mille rivoli una somma di iniziative autonome che richiedono attenzione e una visione d'insieme che attualmente manca da parte del Governo, anche per i riflessi che la crisi delle università e dei centri di ricerca viene ad avere tutto questo settore.

MASULLO. Per dichiarazione di voto. Non nascondo la mia simpatia per il Petrarca, e per ogni iniziativa volta a conservare la sua memoria in termini culturali. Ricordo lo stupendo roseto che si trova nel cortile della casa di Arquà, carico di suggestioni emblematiche dell'intero mondo spirituale della poesia petrarchesca.

Tuttavia mi asterrò dalla votazione su questa proposta di legge per ragioni di principio metodologico. Infatti, ogni qual volta il Parlamento è chiamato a deliberare su provvedimenti che comportano spese pubbliche per iniziative relative ad enti o istituzioni, esso dovrebbe essere posto in condizione di conoscere tempestivamente la realtà delle iniziative che chiedono di essere sostenute.

Ora, per esempio, l'articolo 2 della presente proposta di legge stabilisce che: « entro 6 mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, l'Ente nazionale Francesco Petrarca predisporrà uno schema di statuto ». Ebbene, è evidente come il Parlamento potrebbe essere messo in condizioni di deliberare con maggior fondatezza se un tale schema di statuto fosse stato già elaborato, ed accompagnasse la proposta di legge.

In conclusione il Parlamento, particolarmente in materie che comportano oneri finanziari, deve essere messo in grado di deliberare con piena responsabilità, e tale responsabilità non può consistere soltanto nel garantire con il proprio consenso i provvedimenti, ma altresì nel fondare tale garanzia sulla conoscenza documentale degli elementi oggettivi che giustificano, mediante la pubblica utilità, un aggravio dell'onere pubblico.

Per questi motivi, nonostante l'apprezzamento per una iniziativa volta a celebrare in modo correttamente culturale l'opera del Petrarca, io mi asterrò dalla votazione.

BIASINI. Dichiaro di esprimere voto favorevole all'approvazione della proposta di legge oggi al nostro esame, pur rammaricandomi che la decisione della Commissione bilancio, trasformando il contributo annuale in una concessione *una tantum* renda necessaria la riproposizione di provvedimenti legislativi per l'anno centenario della morte del sommo poeta.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3 quale risulta dopo le modifiche testé approvate.

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Discussione abbinata delle proposte di legge Mancini Vincenzo e Rosati: Concessione di un contributo straordinario al comitato promotore delle celebrazioni del bicentenario della morte di Luigi Vanvitelli (1070); e Lezzi e Achilli: Concessione di un contributo straordinario al comitato per le celebrazioni del bicentenario della morte di Luigi Vanvitelli (1398).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata della proposta di legge di iniziativa dei deputati Mancini Vincenzo e Rosati: « Concessione di un contributo straordinario al comitato promotore delle celebrazioni del bicentenario della morte di Luigi Vanvitelli » e della proposta di legge di iniziativa dei deputati Lezzi e Achilli: « Concessione di un contributo straordinario al comitato per le celebrazioni del bicentenario della morte di Luigi Vanvitelli ».

L'onorevole Rosati ha facoltà di svolgere la relazione.

ROSATI, *Relatore*. Onorevoli colleghi ! Già in sede referente ebbi occasione di riferire e sottolineare l'identità di iniziative che l'una e l'altra delle proposte di legge al nostro esame si propongono. Le due iniziative di maggior rilievo sono la promozione di un convegno di studi su temi vanvitelliani e la pubblicazione dell'intero epistolario del Vanvitelli. Per questa ragione io proposi (e la Commissione in sede referente fu consenziente) un testo unificato che implicava soltanto una diversità di previsione degli oneri e una diversità di com-

posizione del Comitato promotore delle celebrazioni previste dall'una e dall'altra proposta di legge. In questa nuova composizione del Comitato vi è non una sommatoria dei due previsti dai provvedimenti, ma una sintesi, con una sottolineatura e una preminenza delle componenti di carattere culturale.

In questo testo unificato la presidenza del comitato è affidata al presidente della giunta della regione Campania, la vicepresidenza al sindaco della città di Caserta e sono membri del comitato il titolare della cattedra di storia dell'architettura della facoltà di architettura della università di Napoli, in quanto una finalità del Comitato dovrà essere l'iniziativa di un convegno a lungo respiro sul tema « Luigi Vanvitelli e il 700 europeo », e il titolare della cattedra di storia moderna della facoltà di lettere dell'università di Napoli, in quanto la pubblicazione dell'epistolario ha una rilevanza che non attiene soltanto alla storia dell'architettura, ma in genere a tutto il costume della società settecentesca.

Sono queste le ragioni per cui chiedo ai colleghi di confermare il loro consenso, già espresso in linea di massima, al testo unificato, che ha ricevuto anche il parere favorevole della Commissione bilancio, a condizione di una modifica formale di carattere tecnico all'articolo 2.

Io ho voluto proporre una maggiorazione del finanziamento a 70 milioni che saranno appena sufficienti per far fronte alle spese derivanti dalla pubblicazione dell'epistolario e dalle iniziative del convegno.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli nel testo unificato proposto dal relatore.

Poiché all'articolo 1 non sono stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

Per le celebrazioni del bicentenario della morte di Luigi Vanvitelli è costituito un comitato, sotto l'alto patrocinio del Presidente della Repubblica, con il compito di promuovere le opportune iniziative scientifiche, culturali e artistiche.

Il comitato, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è presieduto dal presidente della giunta della regione Campania, ed è composto dal sindaco della città di Caserta, con funzioni di vicepresidente, dal titolare della cattedra di storia della architettura della facoltà di architettura della università di Napoli, dal titolare della cattedra di storia moderna della facoltà di lettere dell'università di Napoli, dal presidente della società di storia patria di Caserta, dal Presidente dell'amministrazione provinciale di Caserta, dai soprintendenti alle gallerie ed ai monumenti della Campania, dal presidente dell'ente provinciale per il turismo di Caserta e dal presidente della Camera di commercio di Caserta.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

È autorizzata la concessione di un contributo straordinario *una tantum* di lire 70 milioni a favore del Comitato di cui al precedente articolo.

Alla copertura del relativo onere si fa fronte mediante prelevamento di una somma di pari importo dal fondo speciale del Ministero del tesoro per spese di pertinenza del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1973.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le opportune variazioni.

La Commissione bilancio suggerisce il seguente emendamento che il relatore fa proprio:

*Sostituire il secondo comma con il seguente:*

All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1973.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 2 con la modifica testé approvata.

(*È approvato*).

Poiché all'articolo 3, del testo unificato non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 3.

Il contributo verrà versato mediante ordinativo diretto in apposito conto corrente infruttifero presso la tesoreria centrale intestato al predetto comitato.

I prelevamenti delle somme occorrenti per l'attuazione delle iniziative di cui al precedente articolo 1 saranno effettuati di volta in volta dal presidente del comitato, il quale provvederà alla gestione delle somme prelevate.

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

**Votazione segreta.**

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto delle proposte di legge oggi esaminate.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge: GUI ed altri: « Concessione di un contributo annuo all'Ente nazionale Francesco Petrarca in Padova » (n. 112).

Presenti . . . . . 25
Votanti . . . . . 16
Maggioranza . . . . . 9
Voti favorevoli . . . . 15
Voti contrari . . . . 1

Hanno dichiarato di astenersi 9 deputati.

(*La Commissione approva*).

Proposte di legge: MANCINI VINCENZO e ROSATI; LEZZI e ACHILLI: « Concessione di un contributo straordinario al comitato promotore delle celebrazioni del bicentenario della morte di Luigi Vanvitelli » (1070) (1398):

Presenti . . . . . 25
Votanti . . . . . 16
Maggioranza . . . . . 9
Voti favorevoli . . . . 16
Voti contrari . . . . 0

Hanno dichiarato di astenersi 9 deputati.

(*La Commissione approva*).

*Hanno preso parte alla votazione:*

Bellotti, Biasini, Buzzi, Dall'Armellina, Giomo, Giordano, Grilli, Gui, Lindner, Miotti Carli Amalia, Nicosia, Rausa, Rognoni, Rosati, Salvatori, Santuz.

*Si sono astenuti:*

Benedetti, Bini, Finelli, Masullo, Pellegatta Maria Agostina, Raicich, Tedeschi, Tessari, Vitali.

**La seduta termina alle 10,45.**

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI*

Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO